

# Le linee guida delle Entrate sullo spesometro

## SOGGETTI OBBLIGATI

- Tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
- I non residenti con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente

- Soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
- Soggetti in contabilità semplificata
- Soggetti in regime di forfettivo
- Curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita

- o in liquidazione coatta amministrativa
- Enti non commerciali (limitatamente alle operazioni effettuate nella sfera commerciale o agricola)
- Non sono obbligati i contribuenti nel regime dei minimi

## AMBITO OGGETTIVO

- Vanno riepilogate tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, ossia le operazioni per le quali ricorrono, congiuntamente, i requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale
- Sono escluse le operazioni non territorialmente rilevanti in Italia
- Sono escluse perché già tracciate: le importazioni; le esportazioni (a eccezione dei rapporti fra cedente e promotore nazionali nelle triangolari all'esportazione e

comunitarie e a eccezione delle cessioni all'esportatore abituale); le cessioni e prestazioni effettuate e ricevute oggetto di segnalazione nell'elenco black list; le operazioni con non soggetti passivi Iva se il pagamento dei corrispettivi è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7 del Dpr 605/73 (non

soddisfano questo requisito, e quindi vanno segnalati, i pagamenti eseguiti con carte emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale); le operazioni intracomunitarie (effettuate e ricevute) riepilogate nei modelli Intrastat

- Sono considerati non rilevanti i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura

## DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE

- Soggette all'obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi Iva, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a 3mila euro al netto dell'Iva
- Per le operazioni rilevanti per le quali non ricorre l'obbligo della fattura, il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell'Iva
- Il limite di 3.600 euro vale anche per i soggetti che, pur avendo l'obbligo di documentare le operazioni con la fattura, non hanno l'obbligo di indicare separatamente l'imposta in fattura (esempio: agenzie di viaggi e tour operator,

operatori nel regime del margine)

- Per gli operatori nel regime del margine la soglia va riferita alla sola quota di base imponibile a cui è riferibile l'imposta (margine)
- Nelle prestazioni di servizi in parte territoriali e in parte fuori campo (esempio: trasporto passeggeri) va considerata la sola parte di corrispettivo che riguarda l'operazione in campo Iva
- Nelle cessioni gratuite o a finalità estranee all'impresa la base imponibile, a cui parametrare la soglia, va determinata in base al prezzo di acquisto o al prezzo di costo

- Note di variazione: un'operazione non va comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l'importo, inizialmente superiore al limite di 3mila euro, scende al di sotto del limite; se l'importo dell'operazione è in origine superiore a 3mila euro e con la nota di variazione in diminuzione l'importo rimane comunque superiore al limite, l'operazione va comunicata al netto dell'importo stornato; l'operazione va comunicata quando, per effetto della nota di variazione in aumento, l'importo, inizialmente inferiore a 3mila euro, supera il limite

## CONTRATTI COLLEGATI

- Occorre considerare l'ammontare totale dei corrispettivi previsti per tutti i contratti
- Il collegamento negoziale rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge nei confronti dello stesso contribuente un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste dal provvedimento
- Se il corrispettivo dovuto è sopra la soglia, in caso di pagamento frazionato deve essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore al limite, compilando un'unica riga del tracciato record

## SANZIONI

- L'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro (articolo 18 del Dlgs 471/97) per ciascun elenco inviato
- L'invio di un nuovo modello entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria non dà luogo all'applicazione di alcuna sanzione
- Scaduto il termine di rettifica si può fare ricorso al ravvedimento operoso

